
**Autonomie** l'Unità Giovedì 18 maggio 2000

#### Genova, allarme fondi per i «patti»

Rischia di aprirsi in Liguria uno scontro con il governo sui patti territoriali. Patti territoriali: allarme e invito alla mobilitazione da parte dalla Provincia di Genova: «Il governo non sta finanziando i patti territoriali liguri mettendo a rischio non solo lo sviluppo e migliaia di posti di lavoro ma anche buttando via due anni di lavoro delle Province». Il rischio paralisi colpiebbe anche i patti di Savona e Imperia.



Pescara, proroga di 6 mesi per gli Lsu

La Provincia di Pescara si impegna a prorogare di altri sei mesi le prestazioni dei lavoratori socialmente utili (Lsu) in base all'elenco dei 54 lavoratori impegnati al 31 dicembre 1999, come indicato dal Decreto Legge 81. È il primo passo verso la stabilizzazione dei lavoratori che saranno a totale carico del Fondo Occupazionale fino al 31 ottobre del 2000, e dal 10 novembre al 30 aprile 2001, al 50% a carico dell'Ente.

# il documento

33.000

35.000

43.000

70.000

115.000

200.000

Ecco di seguito il testo del regola mento sul nuovo "status" degli amministratori locali come è stato approvato dal Consiglio di Stato e pubblicato sulla G. U. Il testo è anche reperibile sul sito Internet: http://www.anci.it/status.cfm

Il Ministro dell'interno di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno1990, n.142;

Visto l'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1 999, n. 265, in base alguale la misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni

di presenza per gli amministratori degli enti locali è determinata,

senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto dei Ministro dell'interno adottato di concerto con quello di tesoro, bilancio e programmazione economica,

Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), e), d), e) ed f) del medesimo art. 23, comma 9; Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo alle funzioni, compiti e organizzazione degli do la specificità delle tipologie;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonome locali; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere dei Consiglio di Stato

espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dei 21 febbraio 2000: Vista la comunicazione alla Presidenza

dei Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

#### ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

1. Le indennità di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli 'e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

2. În ogni caso l'importo dell'indennità di funzione del presidente della provincia e del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulti maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

#### Articolo 2

Gli importi risultanti dalla tabella A sono

maggiorati: a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo dei 30%, il parametro della popolazione dimorante- l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili. dovrà essere attestato dall'ente interes-

b) del 3 per cento per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto dei bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1

c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto dei bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1. 2. Le maggiorazioni di cui sopra sono

cumulabili 3. Le tabelle B, B1, C e C1 sono aggiornate periodicamente con decreto adottato al sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3agosto 1999, n. 265.

INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE **DEI PRESIDENTI DELLA PROVINCIA** Province fino a 250.000 abitanti 800.000 9.700.000 Province da 250.001 a 500.000 abitanti

Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti 11.200.000 Province oltre 1.000.000 di abitanti 13.500.000 **GETTONI DI PRESENZA** PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI Province fino a 250.000 abitanti 70.000 Province da 250.001 a 500.000 abitanti 90.000

Province da 500.001 a 1.000.000 abitanti

Province oltre 1.000.000 di abitanti

**GETTONI DI PRESENZA** PER I CONSIGLIERI COMUNALI Comuni fino a 1.000 abitanti Comuni da 1.001 a 10.000 abitanti Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti Comuni da 30.001 a 250.000 abitanti 150.000 Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 200.000 Comuni oltre 500.000 di abitanti

testo

Indennità di funzione, via libera al regolamento Ma non ci sarà alcun effetto retroattivo per esplicita richiesta del Consiglio di Stato

## Sindaci come manager I nuovi stipendi arrivano a 15 milioni

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 110del 13 maggio scorso) il regolamento circa i nuovi stipendi per i sindaci e gli amministratori degli Enti locali. Sono previsti aumenti medi del 20-30% persindaci, presidenti di Provincia, consiglieri comunali e consiglieri provinciali, portando l'indennità di funzione per il primo cittadino di una grande città a 15 milioni e 100milalire.

La pubblicazione del provvedimento èstataannunciatacon "soddisfazione" dal sottosegretario agli Interni Severino Lavagnini: «Si tratta di uno strumento agile. flessibile al servizio delle autonomie locali che permette di dare il giusto valore, nel rispetto della autonomia degli Enti, alle indennità spettanti agli amministratori loca-

Le nuove indennità di funzione, che avvicinano semprepiù, anche sul piano retributivo, l'amministratore locale al manager, vanno dai 2,5 milioni al mese previsti peril primo cittadino di un Comune fino a 1000abitanti ai 15 milioni e 100 milalire per il sindaco di un Comune con oltre . 500milaabitanti (il regolamento prevede dieci differenti fasce e conseguenti classi

di retribuzione, aseconda dell'ampiezza

demografica del territorio comunale in juestione). Cifre, queste, che peraltro vanno dimezzate nel caso in cui lo stesso sindaco non si sia messo in aspettativa dalla sua precedente occupazione, e che quindi svolgala suamansione pubblicain unasortadi

'part time". Diverso è il trattamento spettante ai presidenti di Provincia: perloro, sono infatti solo quattro le classi in cui è differenziato il trattamento economico, spaziando dagli 8 milioni al mese per una Provincia con me-

no di 250mila abitanti, fino ai 13,5 milioni nel caso invece si superi il milione di abi-

I gettoni di presenza peri consiglieri comunali variano dalle 33mila alle 200mila lire, quelli dei consiglieri provinciali invece dalle 70mila alle 200mila. Comunque. ricordailsottosegretario Lavagnini, il provvedimento, purfissando gli importi massimi lascia piena autonomia alle am-ministrazioni locali nel determinare variazioni in relazione alle proprie capacità fi-

Unico neo della rideterminazione delle indennità di funzione, sempre secondo Layagnini, il fatto che il provvedimento, che havalore regolamentare, non abbia potuto avere, come si auspicava, una decorrenza retroattiva in recepimento di un esplicito rilievo in tal senso da parte del Consiglio di

#### **DEI SINDACI** Comuni fino a 1.000 abitanti 2.500.000 Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti 2.800.000 Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti 4.200.000 Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti 5.400.000 6.000.000 Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti 6.700.000 Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 8.000.000 Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 9.700.000 Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti 11.200.000 Comuni oltre 500.000 di abitanti 15.100.000

INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE

l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'u-

> Articolo 9 1. Gli amministratori delle città metro-

politane avranno diritto ad una speciale indennità di funzione che sarà definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle città metropolitane.

nione di comuni o dei consorzio tra enti

Articolo 10

1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

#### Articolo 11

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23, comma 11 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennità e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. În ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D. dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione dei presente decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.

#### Articolo 12

ste nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e dei presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennità in concreto fissata.

FORUM P.A.

## **Federalismo** Classe dirigente da cambiare

a riforma federale del lo Stato ha bisogno, ✓ anche. di una nuova classe dirigente all'interno della amministrazione pubblica. In questo senso ha quindi un ruolo fondamentale l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali». Gianluca Susta, sindaco di Biella, vice presidente Anci e presidente della stessa Agenzia ha affrontato - nell'ambito del Forum P.A. che si è tenuto a Roma la settimana scorsa - la riforma dei segretari comunali e provinciali.

Nel sottolineare l'importanza della riforma in questione, Susta ha affermato che «necessita di integrazioni e modifiche per ovviare ai problemi che sono emersi durante questa prima fase di applicazione e per i quali è stato avviato un tavolo di confronto al ministero dell'Inter-

Nello specifico dell'attività dell'Agenzia, Susta ha poi richiamato l'esigenza di una sua capillare presenza sul territorio, attraverso la valorizzazione delle sezioni regionali, affermando anche la necessità di un rappor to più stretto fra Agenzia e Scuola Superiore della Pubblica amministrazione Locale. «A quest'ultima - ha detto - compe te di formare la nuova classe dirigente locale, colonna portante di un processo di sviluppo che deve consentire al Paese di confrontarsi con l'Europa anche per ciò che riguarda la struttura burocratica che, spesso, è stata di freno allo sviluppo».

E, sempre a proposito di dirigenti pubblici (e sempre al Forum P.A.) il city-manager di Milano Stefano Parisi ha denunciato il fatto che si sia investito troppo poco nella loro formazione. «Non si diventa manager solo perchè si decide di cambiare il nome dei dirigenti pubblici nei titoli di giornale. Occorre un processo di formazione continua che è ancora lontano dal-

Secondo Parisi gran parte delle difficoltà per i pubblici dirigenti, che hanno modificato il proprio ruolo passando «da una cultura giuridica ad una tecnico-gestionale», sono rappresentate dalle lacune normative. «Il contesto normativo sulla pubblica amministrazione crea ancora incertezza, al punto che non è chiaro dove collocare la separazione tra le decisioni del governo centrale e le amministrazioni territoriali».

A replicare a Parisi, che peraltro aveva dichiarato la necessità di passare attraverso una riduzione dell'organico per dare uno status ai dirigenti del pubblico impiego, è stato Rino Tarelli, della Cisl-Fnp: «Rimodellare la dirigenza è una esigenza reale ma non lo si puo' fare a colpi di scimitarra. Sono necessarie garanzie contrattuali e di status». Secondo Parisi il dirigente deve essere legato all'amministrazione con un «contratto individuale» e una retribuzione «fortemente variabile», ma anche e soprattutto con la dotazione di strumenti operativi.

Il direttore del ruolo unico del ministero della Funzione pubblica, Caterina Cittadino, dal canto suo, ha ribadito la validità della riforma: «L'impostazione è positiva. Ha promosso una mobilità che favorisce la professionalità dei dirigenti e al tempo stesso le amministrazioni che possono reperire la persona giusta per il posto giusto». Caterina Cittadino però si pone in posizione diametralmente opposta a quella di Parisi: «Allo stato attuale sono complessivamente 4.717 i dirigenti, ma le piante organiche ne prevedono

#### Articolo 3

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250,000 abitanti

3 Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione dal 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'art. 17 legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta l'indennità di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a

500.000 abitanti. 5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, è corrisposta l'indennità di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di

6. Le indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrate sull'importo delle indennità dei rispettivi

#### Articolo 4

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco. 2. Al vicesindaco di comuni con popola-

zione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco. 5. Al vicesindaco di comuni con popola-

zione superiore a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sin-6. Agli assessori di comuni con popola-

zione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco 8. Agli assessori di comuni con popola-

zione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco. 9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti è

corrisposta un'indennità mensile di fun-

zione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

Articolo 5

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a

quella degli assessori di comuni della

Articolo 6

stessa classe demografica.

1. Ai vice presidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presi-

Articolo 7

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione del-'unione dei comuni, dei consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei su indicati enti non può superare quella determinata per gli assessori dei comune di riferimento. 3. Ai presidenti dei consigli circoscrizio-

nali esercitanti funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

### Articolo 8

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscri-

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per

1. Le parametrazioni percentuali dispoin eventuale aumento o riduzione.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo